



Comune di Padova

Codice Fiscale 00644060287

REG. N. _____ DEL _____

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE

ALLENAMENTO PODISTICO COLLETTIVO “CORRI X PADOVA” – 17° EDIZIONE 2026/2027

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

tra

IL COMUNE DI PADOVA – Settore Servizi Sportivi – Codice Fiscale e Partita Iva 00644060287 – (di seguito anche “*sponsée*”) rappresentato dalla dott.ssa Miledi Dalla Pozza, domiciliata presso la sede dell’Ente, la quale interviene nella sua qualità di Capo Settore Servizi Sportivi, incarico conferito dal Sindaco con decreto n. XXXXXXXX, autorizzata ad impegnare legalmente e formalmente il Comune medesimo per il presente atto, il cui schema è stato approvato con Determina n. XXXXXXXXXXXXX del XXXXXXXXXXXX esecutiva;

e

XXXXXXXXXX (di seguito anche “*sponsor*”) avente sede legale in XXXXXXXX, partita iva XXXXXXXXXXXXX e codice fiscale XXXXXXXXXXXX legalmente rappresentata da XXXXXXXX, che ai fini del presente atto elegge il proprio domicilio fiscale presso la suindicata sede.

VISTE

- la Deliberazione di G.C. n. 2026/0438 del 07/07/2026 che autorizza l’effettuazione della diciassettesima edizione dell’allenamento podistico “Corri x Padova” che si terrà da novembre 2026 a giugno 2027;
- la Determinazione n. XXXXXXXXXXXX di approvazione della seguente documentazione: Avviso pubblico per la ricerca di *sponsor* (di seguito anche “avviso”); Modulo per dichiarazioni e presentazione dell’offerta di sponsorizzazione.

PREMESSO:

- che a seguito di detta procedura lo *sponsor* ha formulato offerta per la sponsorizzazione dell’allenamento podistico collettivo “Corri x Padova” 17° edizione 2026/2027, agli atti del Settore;
- che con Determinazione n. XXXXXXXX, esecutiva, è stata conferita a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX la qualifica di “Sponsor” della “CXP ed. 2026/2027” e approvato XXXXX (oggetto della sponsorizzazione);
- che quanto sopra costituisce parte integrante del contratto.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1) Oggetto del Contratto: Il presente contratto ha per oggetto il rapporto di collaborazione sotto forma di sponsorizzazione intercorrente tra il Comune di Padova – Settore Servizi Sportivi e XXXXXXXXXXXXXXXX a sostegno dell’allenamento podistico collettivo “Corri x Padova 2026/2027”;

2) Obblighi dello *Sponsor*: lo *sponsor* s’impegna a XXXXXXXXXXXXXXXX, per un importo complessivo pari a € XXXXXXXXXXXXXXXX in favore del Comune di Padova – Settore Servizi Sportivi quale corrispettivo delle controprestazioni, da effettuarsi da parte dello *sponsée* indicate nell’articolo successivo.

Lo *sponsor* è altresì tenuto:

- ad individuare il logo con il quale intende sostenere la sponsorizzazione;
- a mettere a disposizione dello *sponsée* ogni strumento utile all’esatta e fedele riproduzione del logo.

Si da atto che l’imposta relativa alle pubbliche affissioni ed all’installazione di mezzi pubblicitari derivante dalle garanzie relative alla presenza del marchio e della visibilità, deve intendersi ricompresa nell’importo della sponsorizzazione indicato dallo *sponsor* nella domanda di sponsorizzazione. Rimangono a carico dello *sponsor* le spese relative al pagamento di imposte, tasse, canoni e corrispettivi previsti da leggi e/o regolamenti derivanti dall’esecuzione del contratto e dalla realizzazione delle attività sponsorizzate. Lo *sponsor* garantisce che l’oggetto della sponsorizzazione non rientra nelle ipotesi di “sponsorizzazioni escluse” di cui all’art. 8 dell’Avviso.

3) Obblighi dello *Sponsée*:

Lo *sponsée* si obbliga a: (elencazione delle controprestazioni riferite alla sponsorizzazione)

In caso di annullamento di una o più serate della manifestazione a causa di condizioni atmosferiche sfavorevoli, ordine pubblico, altri eventi o emergenze dettate da normative nazionali, non prevedibili al momento della stipula del presente contratto, la manifestazione non verrà riproposta e nessun indennizzo potrà essere richiesto da parte dello Sponsor all'Amministrazione.

4) Obblighi Fiscali:

Le parti convengono nel quantificare in € **XXXXXX** (iva inclusa) il controvalore monetario delle rispettive obbligazioni, assunte in forza del presente accordo, che sarà contabilmente disciplinato come segue (*esempio in caso di sponsorizzazione tecnica*):

A) **XXXXXXX** emetterà due fatture nei confronti del Comune di Padova – Settore Servizi Sportivi – Codice Univoco Ufficio ADCPL6 in due momenti:

- 1) entro il 31/12/2026 per l'importo di € **XXXXXX** (iva inclusa) per i servizi resi da novembre a dicembre 2026;
- 2) entro il 30/06/2027 per l'importo di € **XXXXXX** (iva inclusa) per i servizi resi da gennaio 2027 e fino al termine della manifestazione ;

B) **IL COMUNE DI PADOVA** emetterà due fatture di pari importo a titolo di sponsorizzazione della manifestazione "Corri x Padova" 17° edizione.

Come previsto dalla Circolare n. 27/E del 7 novembre 2017 dell'Agenzia delle Entrate, per la quale la disciplina della scissione dei pagamenti non è applicabile alle fattispecie nelle quali la P.A. non effettua alcun pagamento del corrispettivo nei confronti del fornitore ovvero nell'ambito di operazioni permutative e di compensazione, NON verrà applicato lo SPLIT PAYMENT. In sede di fatturazione elettronica, nel tag relativo all'esigibilità dell'Iva, dovrà essere indicata la "I".

5) Codice Identificativo di Gara: XXXXXXXX (*in caso di sponsorizzazione tecnica*);

6) Tracciabilità: al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3, comma 7, della Legge 136/2010, come modificato ed interpretato dalla Legge n. 217/2010 lo *Sponsor* comunica:

- 1) l'attivazione o la precedente sussistenza del conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, alla gestione dei movimenti finanziari relativi a commesse pubbliche;
- 2) i dati identificativi del suddetto **conto corrente: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**;
- 3) i seguenti dati identificativi del/i **soggetto/i** (persona fisica) che per lo *Sponsor* sarà delegato ad operare sul conto corrente dedicato **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**.

Lo *sponsor* s'impegna a comunicare tempestivamente eventuali sostituzioni e/o modifiche riguardanti:

- il conto corrente dedicato utilizzato per la gestione dei movimenti finanziari relativi a commesse pubbliche;
- i dati identificativi del soggetto (persona fisica) delegato a operare sul conto corrente.

Lo *sponsor* s'impegna inoltre ad osservare le norme di tracciabilità dei flussi finanziari come previsto dalla L. 136/2010 per tutti i rapporti relativi alla presente sponsorizzazione.

7) Durata e condizioni del contratto: il presente accordo ha durata dal momento della sua sottoscrizione sino al termine della "Corri x Padova" 17° edizione 2026/2027.

8) Controversie: per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente contratto, ove il Comune di Padova – Settore Servizi Sportivi sia attore o convenuto è competente l'Autorità Giudiziaria Ordinaria con esclusione di qualsiasi forma di arbitrato.

9) Recesso: il Comune di Padova - Settore Servizi Sportivi si riserva la facoltà di recedere dal contratto con comunicazione inviata a mezzo Pec o, in alternativa, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, per sopravvenuti motivi di ordine pubblico o per inadempimento contrattuale.

10) Informativa ai sensi del Regolamento Generale per la protezione dei dati personali.

In fase di definizione

11) Spese, Imposte e Tasse: Tutte le spese, imposte e tasse relative alla stipulazione ed eventuale registrazione del presente contratto sono da intendersi a carico dello *sponsor*. Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso.

12) Articolo 18 PROTOCOLLO DI LEGALITA' AI FINI DELLA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA DEL 17 SETTEMBRE 2019 (recepito con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2019/0672 del 29/10/2019) scaduto il 16.09.2022, applicabile in via transitoria con valenza di "Patto di integrità" secondo le Istruzioni operative impartite dalla Segreteria Generale della Programmazione della Regione Veneto con nota prot. 456129 del 5.10.2022).

1) L'appaltatore ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante – per il successivo inoltro alla Prefettura – l'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, coinvolte in maniera diretta ed indiretta nella realizzazione del servizio a titolo di subappaltatori e di subcontraenti, con riguardo alle forniture ed ai servizi ritenuti "sensibili" di cui all'allegato 1 al sopra citato Protocollo di legalità che comprende l'elenco previsto dall'art. 1, c. 53, L. 190/12 (ed ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo) integrato dalla fornitura e trasporto di acqua nonché la somministrazione di manodopera, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita.

2) Qualora le "informazioni antimafia" relative all'Appaltatore, di cui all'art. 84, c. 3 del D.lgs 159/2011, diano esito positivo, il presente contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno.

3) L'appaltatore si impegna ad inserire clausole risolutive espresse, anche nei contratti di subappalto, nei subcontratti, nonché nei contratti a valle stipulati dai subappaltatori e subcontraenti, al fine di procedere automaticamente alla risoluzione del vincolo contrattuale a seguito dell'esito interdittivo delle informative antimafia, di cui all'art. 84, c. 3 del D.lgs 159/2011, rese dalle Prefetture.

4) L'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei servizi nei confronti anche di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

5) L'appaltatore si impegna, altresì, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto e negli altri eventuali sub contratti analogo obbligo. Tale obbligo non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza.

6) La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell'impresa appaltatrice porterà alla risoluzione del contratto.

7) La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell'impresa subappaltatrice porterà alla revoca immediata dell'autorizzazione al subappalto.

8) L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei suoi confronti, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori o di funzionari che abbiano esercitato 10 funzioni relative alla stipula ed alla esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p..

9) La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p..

10) Nei casi di cui ai commi 8 e 9 del presente articolo l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione Appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione, che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all'art. 32 del Decreto Legge 90/2014, convertito in Legge n. 114 del 11/08/2014.

13) Disposizioni generali: per quanto non previsto dal presente contratto si fa rinvio alle leggi, regolamenti e disposizioni normative vigenti. Le parti si danno reciprocamente atto che sono da considerarsi parti integranti del presente accordo, benché ad esso non materialmente allegati, l'Avviso Pubblico approvato con Determinazione n. XXXXXXXXXXXXXXXX, l'offerta presentata dallo *sponsor* in seno alla procedura di selezione degli *sponsor*, in data XXXXX prot. XXXXX, agli atti dello *sponsée* presso il Settore Servizi Sportivi.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale

Comune di Padova
Settore Servizi Sportivi
Dott.ssa Miledi Dalla Pozza
(firmato digitalmente)